



Circolare per il Cliente 3 aprile 2023

IN BREVE

- Il decreto “Bollette” proroga le scadenze della pace fiscale
- Tregua fiscale: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
- Definizione delle irregolarità formali: rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 31 marzo 2024
- ISA: approvate le specifiche tecniche per l'acquisizione di “ulteriori dati” (periodo d'imposta 2022)
- Aggiornato il modello IVA TR
- Bonus e-commerce 2022 imprese agricole e agroalimentari al 100%
- Bonus trasporti: domande entro il 31 dicembre 2023 per famiglie, studenti e lavoratori
- Diffusione malware tramite false comunicazioni di “compensi” per “operosità fiscale”

APPROFONDIMENTI

- I chiarimenti in tema di pace fiscale
- Definizione delle irregolarità formali: la rimozione delle irregolarità od omissioni

PRINCIPALI SCADENZE



IN BREVE

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Il decreto “Bollette” proroga le scadenze della pace fiscale

D.L. 30 marzo 2023, n. 34

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto “Bollette” (D.L. 30 marzo 2023, n. 34) che contiene anche la proroga di alcune scadenze collegate alle definizioni agevolate rientranti nella c.d. pace fiscale introdotta dall’art. 1, della Legge n. 197/2022.

Definizione delle irregolarità formali

È prorogato dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023 il termine di versamento (unica soluzione / prima rata).

Ravvedimento speciale

È prorogato dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 il termine:

- per la rimozione dell’irregolarità / omissione;
- per il versamento (unica soluzione / prima rata) dell’importo dovuto.

È fissato al 31 ottobre, 30 novembre e 20 dicembre (invece del 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre) il termine di versamento delle rate successive alla prima.

Definizione liti pendenti

È prorogato dal 30 giugno 2023 al 30 settembre 2023 il termine per:

- presentare all’Agenzia delle Entrate l’apposita domanda;
- versare quanto dovuto (unica soluzione / prima rata).

È fissato al 31 ottobre e 20 dicembre (invece del 30 settembre e 20 dicembre) il termine di versamento delle rate successive alla prima.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Tregua fiscale: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Agenzia delle Entrate, Circolare 20 marzo 2023, n. 6/E

L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle misure di **tregua fiscale** introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

La circolare contiene indicazioni sul perimetro applicativo delle norme agevolative, ed in particolare:

- sulla **regolarizzazione delle irregolarità formali**;
- sul **"ravvedimento speciale"**;
- sull'**adesione e definizione agevolata** degli atti del procedimento di accertamento.

Vedi l’Approfondimento

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Definizione delle irregolarità formali: rimozione delle irregolarità od omissioni entro il 31 marzo 2024

La **definizione delle irregolarità formali** (legge di Bilancio 2023) prevede, oltre al pagamento di 200.00 euro per ciascuna annualità, che siano rimosse le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il 31 marzo 2024.

Come già precisato dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 15 maggio 2019, n. 11/E, in relazione alla precedente analoga definizione agevolata di cui all’art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, **se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d’imposta oggetto**



di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall'Ufficio delle Entrate. Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. La circolare ha inoltre precisato che la mancata rimozione – spontanea o su invito – di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all'interno del medesimo periodo d'imposta.

Vedi l'Approfondimento

DICHIARAZIONI

ISA: approvate le specifiche tecniche per l'acquisizione di ulteriori dati (periodo d'imposta 2022)

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 23 marzo 2023, n. 92984

Con Provvedimento del 23 marzo 2023 l'Agenzia delle Entrate ha approvato le **specifiche tecniche** per l'acquisizione massiva degli ulteriori dati necessari per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per il periodo di imposta 2022.

I soggetti incaricati della trasmissione telematica trasmettono all'Agenzia delle Entrate, attraverso il servizio telematico Entratel, il file contenente l'elenco dei contribuenti per cui risultano delegati alla consultazione del relativo cassetto fiscale e per i quali richiedono tali dati, predisposto e controllato tramite i pacchetti software resi disponibili dall'Agenzia, ovvero predisposto con altri strumenti, utilizzando il software di controllo reso disponibile dall'Agenzia delle Entrate.

La stessa modalità di acquisizione è valida per i soggetti incaricati alla trasmissione telematica **non provvisti di delega** alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente.

DICHIARAZIONI

Aggiornato il modello IVA TR

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito l'aggiornamento del modello IVA TR insieme alle istruzioni per la compilazione e alle relative specifiche tecniche, da utilizzare **a partire dal 1° aprile 2023** (la versione precedente potrà comunque essere utilizzata fino al 2 maggio 2023).

Il modello IVA TR deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza o intendono utilizzarla in compensazione.

Di seguito si riportano le modifiche al modello, alle istruzioni per la compilazione e alle relative specifiche tecniche:

- è sostituita l'informativa sul trattamento dei dati personali (ai sensi degli artt. 13 e 14, Reg. UE 2016/679). Sono soppressi poi i righi TA11A e TA14, le percentuali dei righi da TA5 a TA13 sono sostituite con le seguenti: rigo TA5 7%, rigo TA6 7,3%, rigo TA7 7,5%, rigo TA8 8,3%, rigo TA9 8,5%, rigo TA10 8,8%, rigo TA11 10%, rigo TA12 12,3%, rigo TA13 22% e nel rigo TA22 il riferimento al rigo TA14 è sostituito con TA13;
- nel quadro TB i righi TB11A e TB14 sono soppressi, le percentuali dei righi da TB5 a TB13 sono sostituite con le seguenti: rigo TB5 7%, rigo TB6 7,3%, rigo TB7 7,5%, rigo TB8 8,3%, rigo TB9 8,5%, rigo TB10 8,8%, rigo TB11 10%, rigo TB12 12,3%, rigo TB13 22% e nel rigo TB20 il riferimento al rigo TB14 è sostituito con TB13.



INCENTIVI

Bonus e-commerce 2022 imprese agricole e agroalimentari al 100%

Agenzia delle Entrate, Provvedimento 24 marzo 2023, n. 94679

L'art. 1, comma 131, del D.L. n. 178/2020 ha previsto la concessione, per i periodi d'imposta dal 2021 al 2023, del credito d'imposta disciplinato dall'art. 3, comma 1, del D.L. n. 91/2014, in favore delle reti di imprese agricole e agroalimentari, anche costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi o aderenti ai disciplinari delle "strade del vino", per **la realizzazione o l'ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico.**

Con Provvedimento del 24 marzo 2023, l'Agenzia delle Entrate, considerato che l'ammontare complessivo dei crediti d'imposta richiesti in base alle comunicazioni validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023, con riferimento agli investimenti realizzati nel 2022, è **inferiore al limite di spesa**, ha informato che la percentuale del credito d'imposta effettivamente fruibile da ciascun beneficiario è **pari al 100%** dell'importo del credito richiesto.

AGEVOLAZIONI

Bonus trasporti: domande entro il 31 dicembre 2023 per famiglie, studenti e lavoratori

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comunicato stampa 27 marzo 2023, n. 47

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha definito la misura di sostegno cosiddetta "bonus trasporti" contro il caro energia a sostegno di famiglie, studenti e lavoratori per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il contributo può arrivare fino a 60 euro a beneficiario.

Le risorse stanziare per il 2023 sono pari a 100 milioni di euro.

Per beneficiare del bonus è necessario avere un reddito 2022 che non superi i 20.000 euro e inviare la domanda attraverso la procedura disponibile sul portale www.bonustrasporti.lavoro.gov.it entro il 31 dicembre 2023.

FRODI INFORMATICHE

Diffusione malware tramite false comunicazioni di "compensi" per "operosità fiscale"

L'Agenzia delle Entrate ha recentemente segnalato l'ennesima ondata di diffusione del malware Ursnif tramite false mail a tema rimborsi.

I messaggi sono come sempre leggermente diversificati gli uni dagli altri, ma in questo caso risultano confezionati in maniera particolarmente maldestra, con i consueti indicatori:

- mittente completamente estraneo all'Agenzia delle Entrate;
- uffici inesistenti;
- testo generico;
- errori di sintassi e di ortografia.

L'Agenzia delle Entrate si dichiara naturalmente totalmente estranea a questi messaggi ricordando che in caso di dubbi sull'autenticità di eventuali comunicazioni, ci si può rivolgere ai contatti reperibili sul sito istituzionale o all'ufficio territorialmente competente.



APPROFONDIMENTI

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

I chiarimenti in tema di pace fiscale

Agenzia delle Entrate, Circolare 20 marzo 2023, n. 6/E

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 6/E del 20 marzo 2023, ha fornito ulteriori chiarimenti sulle misure di **tregua fiscale** introdotte dalla legge di Bilancio 2023 (Legge n. 197/2022).

La circolare contiene indicazioni sul perimetro applicativo delle norme agevolative, ed in particolare:

- sulla **regolarizzazione delle irregolarità formali**;
- sul **"ravvedimento speciale"**;
- sull'**adesione e definizione agevolata** degli atti del procedimento di accertamento.

Relativamente alla **regolarizzazione delle irregolarità formali** viene chiarito che si considera irregolarità formale, quindi **sanabile**, l'**invio delle fatture elettroniche al Sistema di Interscambio (SdI) oltre i termini ordinari**, a patto che le stesse fatture siano correttamente incluse nella liquidazione IVA di competenza, con relativo versamento dell'imposta. Per lo stesso motivo può essere sanato l'omesso invio dei corrispettivi elettronici regolarmente memorizzati e inseriti in contabilità con liquidazione dell'imposta dovuta.

Tra le indicazioni relative all'ambito applicativo delle norme agevolative, la circolare chiarisce che rientrano nel perimetro del **"ravvedimento operoso speciale"** le violazioni accertabili ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 (accertamento parziale) purché non siano già state contestate. L'Agenzia delle Entrate ricorda che, come riportato nella circolare n. 2/E/2023, non sono definibili con il ravvedimento speciale le violazioni rilevabili ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. Per beneficiare della regolarizzazione, inoltre, è necessario che le violazioni "ravvedibili" **non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata**, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, contestazione e irrogazione di sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973. Pertanto, **le violazioni accertabili ai sensi dell'art. 41-bis del D.P.R. n. 600/1973 non ostano al ravvedimento speciale, purché, come detto, non siano già state contestate.**

Nella circolare viene specificato che gli atti derivanti dai controlli formali (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973) **non rientrano** nell'ambito di applicazione della definizione agevolata tramite adesione o acquiescenza. Tuttavia, tali atti **possono rientrare** nella procedura di **ravvedimento speciale delle violazioni tributarie fino al momento in cui non sia stata ricevuta la comunicazione dell'esito del controllo.**

Relativamente all'**adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento**, l'Agenzia ricorda che la legge di Bilancio ha previsto la possibilità di definire in maniera agevolata gli atti del procedimento di accertamento riferibili ai tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Nella circolare citata, l'Agenzia delle Entrate in riferimento ai **PVC consegnati entro il 31 marzo 2023**, ammette la definizione agevolata, ossia l'adesione, sia nel caso di istanza presentata dal contribuente ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.Lgs. n. 218/1997, sia nell'ipotesi di invito di iniziativa dell'ufficio ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto legislativo, anche successivi al 31 marzo 2023, purché sia sottoscritto l'accertamento con adesione e lo stesso sia perfezionato con il pagamento. L'adesione potrà avvenire sia su iniziativa del contribuente sia su iniziativa d'ufficio.

Dunque, l'adesione con i vantaggi di cui alla legge di Bilancio può avvenire anche dopo la data del 31 marzo; rileva la data di consegna del PVC entro il 31 marzo, al di là della tempistica della successiva adesione.

Inoltre, spiega ancora l'Agenzia, non è possibile definire gli atti di contestazione con cui vengono irrogate le sole sanzioni.

Nella circolare vengono fornite risposte anche sulla definizione delle liti pendenti e sulla regolarizzazione



degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

L'Agenzia delle Entrate ha altresì pubblicato sul proprio canale YouTube **un video-convegno formativo** dedicato alla **Tregua Fiscale 2023** (<https://www.youtube.com/watch?v=WKKv-TUhyoY>).

Nel video intervengono sei esperti di Agenzia delle Entrate e di Agenzia delle Entrate-Riscossione che ripercorrono ed illustrano le misure introdotte dalla legge di Bilancio 2023 in favore dei contribuenti: dallo stralcio dei debiti fino a mille euro alla definizione agevolata delle controversie tributarie, dalla definizione delle irregolarità formali all'adesione e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

Definizione delle irregolarità formali: la rimozione delle irregolarità od omissioni

La **definizione delle irregolarità formali** (legge di Bilancio 2023) prevede, oltre al pagamento di 200.00 euro per ciascuna annualità, che siano rimosse le irregolarità, infrazioni od omissioni entro il 31 marzo 2024. Come già precisato dall'Agenzia delle Entrate con la circolare 15 maggio 2019, n. 11/E, in relazione alla precedente analoga definizione agevolata di cui all'art. 9 del D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, **se per un “giustificato motivo” non vengono rimosse tutte le violazioni formali dei periodi d'imposta oggetto di regolarizzazione, la stessa produce effetto se la rimozione avviene entro il termine non inferiore a 30 giorni indicato dall'Ufficio delle Entrate.** Tale circostanza potrebbe verificarsi, ad esempio, quando il contribuente, pur applicando la diligenza del buon padre di famiglia, non riesca ad individuare tutte le violazioni formali commesse, le quali, in tutto o in parte, potrebbero non essere di immediata percezione, anche in ragione della mancanza di effetti sostanziali sui tributi cui si riferiscono. La circolare ha inoltre precisato che la mancata rimozione – spontanea o su invito – di tutte le irregolarità, non pregiudica il perfezionamento della definizione in riferimento alle altre violazioni correttamente regolarizzate all'interno del medesimo periodo d'imposta.

La rimozione non deve inoltre essere effettuata quando non è possibile o necessaria. Trattasi dei casi in cui è la stessa norma sanzionatoria a disporre la sola applicazione della sanzione.

Rientrano nell'ipotesi in parola, ad esempio:

- la violazione del principio di competenza che non ha prodotto effetti sull'imposta complessivamente dovuta per i due periodi d'imposta di riferimento;
- a partire dal 1° gennaio 2018, l'addebito al cessionario o al committente di un'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella effettiva, purché l'imposta stessa sia stata assolta; in tale ipotesi il cessionario che ha detratto l'imposta riportata in fattura è punibile con una sanzione in misura fissa, ai sensi dell'art. 6, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997 e conserva il diritto a detrazione. Pertanto la violazione può essere rimossa con il versamento dei 200 euro senza necessità di rimuovere anche l'errore;
- le violazioni in materia di inversione contabile, sanzionate ai commi 9-bis.1 e 9-bis.2 del citato art. 6, sempre che la violazione non sia stata determinata da un intento di evasione o di frode e l'imposta sia stata effettivamente assolta;
- l'omessa presentazione della liquidazione periodica ex art. 21-bis del D.L. n. 78/2010, purché i dati siano confluiti nella dichiarazione IVA annuale.

Non possono, invece, essere ricondotte nelle fattispecie sopra richiamate (irregolarità od omissioni per le quali non è più possibile o necessaria la rimozione) **alcune violazioni formali la cui rimozione è comunque necessaria**, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:



- l'omissione o irregolarità delle dichiarazioni di cui agli art. 35, 35-ter e 74-quinquies del decreto IVA. Le informazioni rese con tali dichiarazioni sono, infatti, utili al corretto esercizio dell'attività di controllo e alla notifica degli atti tributari. Va da sé che la rimozione della violazione per mezzo della definizione in parola non produce alcun effetto ai fini della regolarità della notifica degli atti eseguita nelle more della correzione;
- l'omessa restituzione dei questionari inviati dall'Agenzia o da altri soggetti autorizzati, ovvero la restituzione dei questionari con risposte incomplete o non veritiere;
- l'irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili;
- l'omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;
- l'omessa o irregolare presentazione delle comunicazioni di cui all'art. 21 del D.L. n. 78/2010;
- l'omessa comunicazione riguardante la proroga dei contratti di locazione per i quali si è optato per la cedolare secca;
- l'omessa iscrizione al VIES. Sebbene la Corte di Giustizia UE, con sentenza relativa alla causa C-21/16, depositata il 9 febbraio 2017, abbia confermato un orientamento ormai costante secondo cui la mancata iscrizione al VIES da parte del soggetto acquirente non preclude la possibilità di applicare il regime di esenzione IVA previsto per le cessioni intracomunitarie, non costituendo una condizione essenziale per poter beneficiare del regime di non imponibilità, né dalla direttiva IVA, né secondo la giurisprudenza della Corte UE; l'omissione va comunque sanata per consentire alle controparti commerciali di poter effettuare le opportune verifiche.



PRINCIPALI SCADENZE

Data scadenza	Ambito	Attività	Soggetti obbligati	Modalità
Martedì 2 maggio 2023	Dichiarazione IVA	Termine ultimo per la presentazione della dichiarazione annuale IVA 2023 relativa l'anno d'imposta 2022.	Contribuenti tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA.	Telematica
Martedì 2 maggio 2023	Istanza modello IVA TR	Presentazione dell'istanza modello IVA TR di rimborso infrannuale del credito IVA relativo al primo trimestre.	Contribuenti IVA che hanno realizzato nel corso del primo trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi.	Telematica

